

Articolo 63

Valutazione dei rischi e informazione

(art. 35 e 48 LL)

- ¹ Un'azienda con lavori pericolosi o gravosi per la madre e il bambino giusta l'articolo 62 deve, mediante un esperto competente, procedere alla valutazione dei rischi secondo i principi dell'articolo 11a segg. dell'ordinanza del 19 dicembre 1983¹ sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e alle prescrizioni specifiche sul ricorso a specialisti in caso di maternità.
- ² La valutazione dei rischi è effettuata prima dell'assunzione di donne in un'azienda o in una parte dell'azienda giusta l'articolo 62 e in occasione di ogni modifica importante delle condizioni di lavoro.
- ³ Il risultato della valutazione dei rischi e le misure di protezione proposte dagli specialisti devono essere registrati per scritto. Nella valutazione dei rischi occorre osservare:
 - a. e prescrizioni giusta l'articolo 62 capoverso 4;
 - b. le prescrizioni dell'ordinanza 3 del 18 agosto 1993² concernente la legge sul lavoro; e
 - c. l'ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
- ⁴ Il datore di lavoro deve provvedere a informare e istruire, in modo tempestivo, esauriente e adeguato, le donne che svolgono lavori gravosi e pericolosi sui pericoli o provvedimenti connessi con la gravidanza e la maternità.

Capoverso 1

La valutazione dei rischi nell'azienda giusta l'articolo 62 della presente ordinanza deve essere affidata ad un esperto conformemente all'articolo 11a e segg. dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Sono considerati esperti i medici del lavoro, gli igienisti del lavoro, gli ergonomi e gli ingegneri della sicurezza, a condizione che questi professionisti dispongano delle conoscenze e delle esperienze necessarie per effettuare una valutazione dei rischi, ai sensi degli articoli 4 e 5 dell'ordinanza del 25 novembre 1996 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro. L'esperto deve vigilare affinché, nell'ambito della valutazione dei rischi, tutti gli aspetti siano analizzati in modo competente. Ciò significa, ad esempio, che un igienista del lavoro deve rivolgersi ad un medico del lavoro per le questioni che riguardano la medicina del lavoro.

¹ RS 832.30² RS 822.113

Il datore di lavoro ha due possibilità: può far eseguire una valutazione dei rischi specifica per la sua azienda o può ricorrere alla valutazione dei rischi relativa all'intero settore. Questa soluzione settoriale presenta il vantaggio di essere meno complessa e meno costosa, ma non contempla eventuali rischi specifici dell'impresa. Se il datore di lavoro rileva delle lacune nella valutazione standardizzata dei rischi propria della soluzione settoriale, i rischi specifici dell'impresa devono imperativamente essere oggetto di una nuova valutazione.

Capoverso 2

Se l'impresa occupa donne in età di procreare, una valutazione dei rischi che la donna potrebbe correre durante la maternità va svolta il più presto possibile in modo da riconoscere per tempo e prevenire i pericoli concreti per la salute della madre e del figlio.

Per numerosi settori e attività che non prevedono lavori gravosi o pericolosi giusta l'articolo 62 OLL 1

la procedura è molto semplice. In questo caso è sufficiente informare le lavoratrici interessate e registrare le constatazioni fatte. Ciò non deve tuttavia indurre a conclusioni errate. Va infatti da sé che le altre disposizioni di protezione della salute per il periodo della maternità restano valide e che la situazione riguardante le attività gravose e pericolose va tenuta costantemente sotto controllo. Una nuova valutazione dei rischi si rende necessaria allorché le condizioni di lavoro cambiano drasticamente. Se la valutazione dei rischi ha rilevato un pericolo potenziale ai sensi dell'articolo 62 OLL 1, esso va studiato con la dovuta attenzione soprattutto riguardo alle misure di protezione da adottare.

Capoverso 3

Il risultato della valutazione dei rischi deve essere registrato per scritto. Lo stesso vale per le misure di protezione proposte. Questi documenti devono essere conservati in un luogo sicuro ed essere tenuti a disposizione delle autorità di vigilanza che chiedono di consultarli. Il diritto di visionare tali documenti spetta anche ai lavoratori dell'azienda o ad una loro rappresentanza nell'ambito del diritto dei lavoratori di essere informati e consultati (v. anche cpv. 4).

Ai fini della valutazione dei rischi sono determinanti le disposizioni giuste l'articolo 62 capoverso 4 della presente ordinanza, l'ordinanza sui lavori gravosi o pericolosi durante la gravidanza e la maternità, l'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro e l'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. La valutazione dei rischi e i programmi relativi ai provvedimenti devono essere costantemente aggiornati (art. 6 LL) e tenuti a disposizione per essere controllati in qualsiasi momento.

Capoverso 4

Al momento dell'entrata in servizio della lavoratrice, il datore di lavoro ha l'obbligo di informarla in modo esauriente dei rischi e pericoli che il lavoro comporta per la gravidanza e la maternità. Egli è tenuto a far sì che le lavoratrici siano messe in condizione di valutare i rischi con cui sono confrontate e di capire le misure che si rendono necessarie. Le istruisce inoltre sul modo di prevenire i pericoli e di applicare le misure necessarie alla loro protezione. Al datore di lavoro compete altresì di controllare l'applicazione di tali misure e di imporle. Nel loro stesso interesse, le lavoratrici collaborano con il datore di lavoro all'applicazione dei provvedimenti di protezione, come sancito nell'articolo 6 capoverso 3 LL.